



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Proposta tariffaria del periodo regolatorio 2026/2029 del Comune di FICARAZZI Validazione del Piano Economico Finanziario ai sensi della Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/Rif. Procedura di validazione ex art. 30 della Deliberazione ARERA n. 397/2025 secondo gli schemi tipo giusta Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025

IL PRESIDENTE

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, adotta la seguente determina.

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci di cui al verbale di adunanza del 29 novembre 2024, cui si rinvia, si è provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo di vertice della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., e che al primo insediamento utile, giusta ulteriore deliberazione 29 novembre 2024, il neo rinnovato Consiglio di Amministrazione dell'ente ha provveduto alla designazione del relativo Presidente, individuandolo nella persona del sottoscritto amministratore;

Tenuto conto che lo Statuto societario, all'art. 19, prevede che il Consiglio di amministrazione dell'ente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la più ampia facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii.;

Ravvisata, pertanto, la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati”*;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante *“Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”* (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"* e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"* e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, recante *"Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196"*;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/Rif, recante *"Aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario (MTR-2)"*;
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante *"Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative"* (di seguito: deliberazione 7/2024/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/RIF, recante *"Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/RIF, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti"*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2025, n. 57/2025/R/RIF, recante *"Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)"* (di seguito: deliberazione 57/2025/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 aprile 2025, n. 180/2025/R/RIF, recante *"Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Primi orientamenti"* (di seguito: documento per la consultazione 180/2025/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 giugno 2025, n. 249/2025/R/RIF, recante *"Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) - Orientamenti finali"* (di seguito: documento per la consultazione 249/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante *"Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani"* (di seguito: deliberazione 373/2025/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 374/2025/R/RIF, recante *“Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti (RQTR) e aggiornamento della deliberazione 15/2022/R/RIF”* (di seguito: deliberazione 374/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF, recante *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”* (di seguito: deliberazione 396/2025/R/RIF) e il relativo Allegato A (TICSER);
- la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”*;
- la determina 16 aprile 2024, 2/DTAC/2024, recante *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 7/2024/R/RIF e 72/2024/R/RIF”*;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029”* (di seguito: deliberazione 397/2025/R/RIF) e il relativo Allegato A;

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 1999/31/CE definisce requisiti tecnici e operativi volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, nonché i rischi per la salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica, prevedendo espressamente, all'art. 10, che debbano essere adottate *“misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, (...) e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti”*;
- la direttiva 2008/98/CE stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'UE, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana, e in particolare:
 - a) all'articolo 14 stabilisce che, secondo il principio «chi inquina paga», *“i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti”*;
 - b) agli articoli 3, 8 e 8-bis introduce il concetto di responsabilità estesa del produttore, volto *“ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”*, comprese le attività post-consumo di ritiro, riciclo e smaltimento finale;

- c) all'articolo 4 stabilisce una gerarchia dei rifiuti, che rappresenta l'ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti sulla base del quale occorre prioritariamente perseguire l'obiettivo della prevenzione dei rifiuti e, successivamente, quelli della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e, da ultimo, quello dello smaltimento dei rifiuti;
- d) all'articolo 16, al fine di perseguire i principi di autosufficienza e di prossimità, impegna gli Stati membri ad adottare *“le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, (...)”*, allo scopo di consentire alla comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE, ha previsto l'implementazione di un modello di economia circolare, e, in particolare, in relazione alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti, ha introdotto nella direttiva 2008/98/CE, l'articolo 8-bis, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, *“coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:*
 - a) *costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione;*
 - b) *costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;*
 - c) *costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c)”*.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - b) *“fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”* (lett. g);
 - c) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - d) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- più di recente, l’articolo 14 della legge n. 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell’articolo 202 del decreto legislativo n. 152/06 al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all’Autorità i seguenti compiti:
 - a) definizione *“di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”* (comma 1-bis dell’articolo 202 del decreto legislativo n. 152/06);
 - b) acquisizione dagli *“operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale”* (comma 1-ter dell’articolo 202 del decreto legislativo n. 152/06);

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il comma 1-bis del medesimo articolo 3-bis attribuisce agli Enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”*;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, tra l’altro, l’articolo 1 della legge n. 147/13:

- a) al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. n. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*. Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità (...), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- b) al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- c) al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- d) al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- l'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge n. 50/22, prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
 - la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 677) ha fissato la proroga del termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), delle tariffe e dei regolamenti TARI al **31 luglio 2026**;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• tra le novità normative che sono state introdotte dal decreto legislativo 116/20, di particolare interesse in questa sede risultano:

- la modifica dell'articolo 222 *“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”* del decreto legislativo 152/06, esplicitando che *“la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del [medesimo] decreto legislativo [116/20], nonché (...) la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni (...) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (...)”*, disponendo contestualmente che *“i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento”*;

- la prevista adozione (ad opera dell'inserimento dell'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152/06) del *“Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”* (di seguito anche: PNGR) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;

• con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, è stato quindi approvato *“il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (...) con valenza per gli anni dal 2022 al 2028”*, il quale, nel disciplinare *“Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali”*, ha specificato:

a) che i Piani regionali di gestione dei rifiuti debbono essere articolati in macrosezioni riconducibili ai contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo N. 152/06, recando, in particolare: i) una sezione *“Governance/organizzazione territoriale”*, in cui riportare il *“complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, (...)”*, ii) una sezione denominata *“Analisi/evoluzione flussi/Fabbisogno impiantistico”*, in cui riportare, tra l'altro, la *“Valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità e, se necessario, degli investimenti correlati”*;

b) per quanto concerne *“La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento”*, che:

- ✓ *“gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono individuati (in base alle risultanze del monitoraggio svolto dalle Regioni e dalle Province autonome in merito all'organizzazione territoriale, all'analisi e all'evoluzione prevista dei flussi, nonché a valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione) qualora risultino operare, offrendo la propria capacità di trattamento, in un mercato caratterizzato da rigidità*

strutturali, nella misura di un ampio e stabile eccesso di domanda a fronte di un limitato numero di operatori presenti, avendo eventualmente capacità di trattamento già impegnata da flussi garantiti dagli strumenti di programmazione, o da altri atti amministrativi, o, comunque, essendo individuati come tali in sede di programmazione”;

- ✓ *“l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” richiede da parte delle Regioni e Province autonome la contestuale indicazione:*
 - a) *dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto (...);*
 - b) *dell'eventuale distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che la Regione o Provincia autonoma ritengano utile specificare;*
 - c) *dell'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti (quali per esempio gestori della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani o gestori di impianti di trattamento intermedio)”;*
- ✓ *“alla luce del precedente punto c., è altresì richiesto che siano esplicitati gli eventuali impianti “intermedi” da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, integrando tale elenco con le medesime informazioni di cui ai precedenti punti a. (flussi previsti) e c. (soggetti conferitori)”;*
- ✓ *“la qualifica di impianto “minimo” ha durata minima per un periodo almeno biennale (...) e può essere anche parziale, qualora l'impianto conservi una capacità residua di trattamento non impegnata dalla programmazione regionale”.*

• con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF, ripresi *in toto* dalla Deliberazione n. 397/2025 del 5 agosto 2025, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), con il quale ha previsto, in sostanziale continuità con quanto avvenuto con il precedente Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), una regolazione per le entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2026-2029) tesi tra l'altro a:

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei costi riconosciuti;
- valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando criteri e modalità di redazione dei piani economico-finanziari sulla base di un orizzonte quadriennale,

prevedendo un aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, nonché una eventuale revisione infra periodo delle stesse, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie;

- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- fissare i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prevedendo modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;

• con la deliberazione n. 57/2025/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prospettando l'adozione di misure volte, in particolare, a:

- mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto, all'uopo prevedendo gli opportuni aggiornamenti della metodologia tariffaria;
- promuovere una maggiore qualità e un ricorso ampio all'innovazione al fine di migliorare il possibile impiego del materiale recuperato nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti, in linea con le misure prioritarie - da adottare nel breve periodo per la "Circolarità: creare un vero mercato unico dei rifiuti e del riciclaggio in Europa" - enunciate nella recente pubblicazione del Rapporto sul futuro della competitività europea;
- favorire il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata (*Ha*) al livello previsto dalla normativa vigente;
- rafforzare la disciplina dei profili tariffari dell'accesso agli impianti di trattamento, tenendo conto dell'intervenuta adozione - con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 - del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (recante, tra l'altro, l'indicazione dei criteri per la qualificazione degli impianti come "minimi"), allo scopo di perseguire le finalità procompetitive e di promozione

dell'efficienza dei servizi, nonché di tutela degli utenti finali, favorendo condizioni non discriminatorie;

- tener conto, alla luce della recente definizione dello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, delle condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica (con particolare riferimento ai parametri che incidono sul limite annuale di crescita delle entrate tariffarie e ai costi operativi incentivanti per il perseguimento di specifici target individuati – in sede di gara – a condizioni note), nonché assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina appena richiamata e le norme del MTR-3;
- rafforzare la compliance regolatoria, prevedendo che eventuali inadempimenti siano necessariamente seguiti da segnali di disincentivo efficaci, in un'ottica di tutela degli utenti finali;
- consolidare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando (come da stabile impostazione) criteri e modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, anche elaborando – in un'ottica di semplificazione e standardizzazione degli atti impiegabili anche in sede di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio – uno schema tipo di piano economico-finanziario, con indicazioni metodologiche per la relativa elaborazione.

11

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nel documento per la consultazione n 180/2025/R/RIF, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il terzo periodo regolatorio;
- nel citato documento, l'Autorità ha configurato la metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 che, tra l'altro, prevede:
 - la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il MTR-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - un efficace coordinamento con la disciplina introdotta con deliberazione 596/2024/R/RIF recante la definizione dello schema tipo di bando di gara, al fine di garantire, per l'intera durata dell'affidamento, il rispetto delle condizioni di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica,

per quanto attiene ai coefficienti che determinano il limite di crescita e alle componenti di costo sulle quali esercitare pressione concorrenziale; il riferimento è in particolare:

- alla separata indicazione del valore del coefficiente Xa che scaturisce dall'applicazione del metodo tariffario dal valore del medesimo coefficiente aggiudicato in esito alla procedura di gara, alla coerenza tra i coefficienti che rispecchiano gli obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche del servizio (QLa) e di potenziamento del perimetro gestionale (PGa), posti alla base del/i PEF redatto/i ai sensi del metodo tariffario, e i medesimi coefficienti determinati in esito alla procedura concorsuale e inseriti nei piani economico-finanziari di affidamento (di seguito anche: PEFA);
- alla separata indicazione e giustificazione degli obiettivi di miglioramento della qualità e di potenziamento del perimetro gestionale in capo ai gestori diversi dall'affidatario rispetto a quelle oggetto di affidamento, nei casi in cui operino più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, nonché degli eventuali obiettivi, in capo al gestore affidatario, ulteriori a quelli oggetto di affidamento, in conseguenza di circostanze non prevedibili al momento della gara per l'affidamento del servizio;
- alla valorizzazione di componenti di costo che permettano di intercettare i miglioramenti dei profili tecnici posti a base di gara, nonché all'indicazione dei criteri di ripartizione degli stessi tra gli ambiti tariffari, in presenza di affidamento sovracomunale e di ambiti tariffari comunali;
- la conferma del coefficiente $CRIa$ (introdotto in sede di aggiornamento biennale del MTR-2), al fine di catturare gli eventuali incrementi nei costi dei fattori della produzione, nonché di favorire il recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita oggetto di rimodulazione dal secondo al terzo periodo regolatorio, ancorando la valutazione sottesa alla quantificazione del richiamato coefficiente alle performance di qualità ambientale ed efficienza della gestione e, più specificamente, ai valori assunti dall'indicatore Ha ;
- la conferma dei principali elementi caratterizzanti la vigente regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, con particolare riguardo ai criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento "integrati" e "minimi" (individuati dai soggetti competenti a livello locale, secondo quanto previsto dal PNGR), nonché il rafforzamento delle previsioni vigenti in materia di trasparenza delle condizioni economiche di conferimento agli impianti intermedi o di chiusura del ciclo qualificati come "aggiuntivi";
- l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili all'opportunità di:
 - a) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e di energia, superando l'attuale differenziazione dei fattori di sharing ba e $ba(1+\omega a)$ e

valorizzando la natura incentivante dello strumento, anche mediante l'ampliamento dell'intervallo di riferimento entro cui valorizzare il fattore di sharing *ba*;

- b) introdurre una componente, di natura previsionale, per la valorizzazione di costi di natura sistematica, in esito a valutazioni sulla base di dati oggettivi e verificabili, non soggetta all'applicazione delle attuali previsioni di cui al comma 7.3 del MTR-2 e, al contempo, confermare le disposizioni regolatorie vigenti per i costi operativi incentivanti, da valorizzare in caso di sostenimento di costi non ricorrenti;
- c) introdurre una componente di costo, di natura previsionale, a copertura dei costi di trattamento e smaltimento, in deroga rispetto all'impiego dei costi effettivi sostenuti nell'anno (a-2), per i casi di documentata e significativa variazione di tali costi, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dell'operatore, prevedendo contestualmente la presentazione di una relazione che evidenzi le circostanze eccezionali occorse e le azioni già poste e da porre in essere volte alla riduzione dei conferimenti in impianti di smaltimento;
- d) introdurre una componente di costo, di natura previsionale, volta a intercettare gli effetti della modifica al regime IVA applicabile ai conferimenti in discarica e ad impianti di incenerimento senza recupero di energia, disposta dall'art. 1, comma 49, della legge n. 207/2024;
- e) modificare le regole di riconoscimento dell'accantonamento per crediti nei casi di regimi tributario, riducendo la misura massima dei costi riconoscibili per accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (di seguito anche: FCDE), con l'obiettivo di rafforzare il segnale di incentivo alla riduzione della morosità;

13

- con particolare riferimento all'indicatore *Ha*, l'Autorità ha prospettato di adottare una misura di riclassificazione della componente *CRDa* in una specifica componente di costo, valorizzata in funzione della distanza tra il grado di copertura dei costi della raccolta differenziata raggiunto nell'ambito tariffario e il target annuale, quota parte della quale potrà non essere soggetta a riconoscimento tariffario qualora, in sede di aggiornamento biennale del MTR-3, si riscontri il mancato raggiungimento dei richiamati target, proponendo altresì che tale mancato riconoscimento non abbia luogo per le gestioni che registrino performance virtuose in base ai valori di raccolta differenziata e del macro-indicatore R1;

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di

accesso agli impianti di trattamento, confermando la durata quadriennale e l'impostazione generale che hanno contraddistinto il MTR-2, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie, risultanti dal piano economico finanziario predisposto dal gestore, avvenga sulla base di dati certi, validati dal pertinente organismo competente e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

- sia opportuno confermare che la dinamica per la definizione delle entrate tariffarie sia soggetta ad un limite di crescita, prevedendone la determinazione in funzione del grado di efficienza economica della gestione e degli obiettivi di qualità ambientale, confermando un approccio di responsabilizzazione dei livelli di governance locali;
- fermi restando i criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio - in una visione fondata sulla Circular Economy, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture - sia necessaria la conferma di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in coerenza con le disposizioni di cui al PNGR;
- sia altresì opportuno, accanto agli obiettivi di cui al precedente alinea, introdurre alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) definire opportune modalità di coordinamento tra il MTR-3 e la disciplina con la quale l'Autorità ha recentemente adottato lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con particolare riguardo al rispetto delle condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica;

14

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- sia opportuno confermare anche per il terzo periodo regolatorio il limite di crescita delle entrate tariffarie, prevedendo in particolare un aggiornamento dei valori dei coefficienti che determinano tale limite, nello specifico tenendo conto:
 - per quanto attiene al coefficiente di recupero di produttività, sia del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *benchmark* di riferimento, sia dei risultati raggiunti dalla medesima gestione in termini di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari, nonché degli esiti derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, ove esperite;
 - con riferimento al coefficiente che esprime il potenziamento del servizio, del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, nonché degli obiettivi di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità e dell'efficacia del servizio reso, in coerenza con

la normativa e/o la pianificazione d'ambito, verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori R1 e R2, gli standard previsti dal TQRIF, nonché l'adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale, anche in considerazione degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, ove esperite;

- sia opportuno ammettere, per ciascuna annualità del periodo regolatorio 2026-2029, la possibilità di valorizzazione, da parte dell'Ente territorialmente competente, del coefficiente *CRIa*, nell'ambito del valore massimo previsto per il coefficiente *Ka* per ciascuno schema regolatorio;
- sia opportuno prevedere che la valorizzazione soddisfacente del coefficiente $\gamma_{2,a}$ possa aver luogo, oltre che nei casi in cui il macro-indicatore R1 assuma valore non inferiore a 0.85, anche laddove sia rispettato il target di miglioramento, ovvero di mantenimento, associato al valore del medesimo macro-indicatore, in coerenza con la tabella di cui dall'articolo 6 della RQTR. Con riferimento al PEF 2026, al fine di favorire l'accesso a tale misura di maggior favore, si assume la vigenza, anche per le annualità 2024 e 2025, degli obiettivi espressi dalla richiamata tabella, considerando la variazione tra il valore del macro-indicatore R1 computato in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, ricalcolato con esclusivo riferimento agli imballaggi, e il valore dichiarato nel PEF 2026-2029;
- sia opportuno confermare l'impiego del fabbisogno standard per la determinazione dei sopra richiamati coefficienti, anche alla luce del dettato normativo, con particolare riferimento al combinato disposto dei commi 653 e 654 dell'art. 1, legge 147/13, in forza del quale il citato fabbisogno standard deve essere impiegato per la determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- sia, altresì, opportuno superare l'attuale differenziazione dei fattori di *sharing* (intesi come fattori di ripartizione dei benefici tra gestori e utenti), prevedendo un rinnovato fattore di *sharing*, da applicare alle componenti di ricavo AR e *AR_{sc}*, la cui determinazione, da parte dell'Ente territorialmente competente, avvenga sulla base di un intervallo continuo di valori e in funzione dei risultati raggiunti in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; in merito a tale orientamento, infatti, è opportuno evidenziare come anche i ricavi da energia sono funzionalmente collegati alle performance ambientali, atteso che una raccolta differenziata di elevata qualità e quantità ha effetti positivi, a titolo esemplificativo, sia sui ricavi da termovalorizzazione (ad esempio incrementando il potere calorifico dell'input trattato) sia sui ricavi legati alla valorizzazione del biometano da rifiuti a matrice organica;

- sia opportuno prevedere che il riconoscimento degli importi eccedenti il limite alla crescita avvenga qualora necessario al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e tenendo conto dell'obiettivo di minimizzare il valore di subentro.

RITENUTO, POI, CHE:

- con riferimento alla copertura dei costi operativi, sia opportuno:
 - introdurre, tra le voci che compongono i costi operativi di gestione CGa per il terzo periodo regolatorio, le componenti $ANT_{TV,a}$ e $ANT_{TF,a}$, nelle quali ricomprendere:
 - la componente $CTSD_{TV,aexp}$, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili (non sistematici) aggiuntivi rispetto alla valorizzazione delle componenti di costo effettuata sulla base dei dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2) che ci si attende di sostenere nei casi di documentata e verificabile variazione dei costi di trattamento e smaltimento, tale da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - le voci $COANT_{TV,a}$ e $COANT_{TF,a}$, limitatamente alle annualità 2026 e 2027, di natura anticipatoria e destinate alla copertura di eventuali oneri di natura esogena rispetto alla responsabilità del gestore, che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non intercettate dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione previsto dal MTR-3;
 - le componenti di costo previsionale $CO116,aexpeCQa$, con riferimento alle quali si ritiene opportuno mantenere l'approccio seguito nel MTR-2;
 - introdurre le componenti $COnewTV,aexp$ e $COnewTF,aexp$, di natura previsionale, a copertura degli eventuali oneri variabili e fissi (di natura sistematica che si riflettono in costi ricorrenti) che si intende sostenere per attività connesse ad obiettivi misurabili su un arco temporale almeno biennale, da distinguere dalle componenti $COITV,aexp$ e $COITF,aexp$, destinate alla copertura di oneri di natura non sistematica;
- con riferimento alla copertura dei costi d'uso del capitale, nel confermare la struttura generale della componente CKa sia opportuno:
 - mantenere, in un'ottica di semplificazione e in continuità con quanto previsto dal MTR-2, le medesime disposizioni per la stratificazione dei cespiti e l'individuazione delle relative vite utili regolatorie;

- prevedere una riduzione dei valori assunti per i tempi medi di pagamento ai fini della determinazione del *CCNa* in considerazione della struttura dei costi riscontrata nel settore;
- confermare l'utilizzo del deflatore degli investimenti fissi lordi – in luogo dell'indice IPCA richiesto da taluni rispondenti – quale parametro monetario da impiegare ai fini della rivalutazione del capitale investito netto a fini regolatori, anche alla luce dello specifico carattere labour intensive del servizio di gestione dei rifiuti che, in una considerazione complessiva delle dinamiche monetarie di settore, orienta l'Autorità, con il presente provvedimento, a prevedere un coefficiente (*CRIa*) in grado di intercettare la dinamica inflazionistica registratasi nelle precedenti annualità, dovendo contemperare il riconoscimento di detti oneri pregressi con le necessità di miglioramento del servizio, comunque in una dinamica di crescita dei costi complessivi che sia sostenibile per gli utenti finali;
- al fine di introdurre forme di stimolo alla riduzione della morosità, confermare l'orientamento volto alla riduzione del riconoscimento massimo per la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, negli ambiti tariffari nei quali trova applicazione la TARI quale regime di prelievo, prevedendo che questo possa essere valorizzato al massimo in misura pari al 60% della quota oggetto di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- non introdurre, in questa sede, modalità di riconoscimento parametrico degli oneri legati alla morosità per gli ambiti tariffari in regime di prelievo corrispettivo, differendo le valutazioni a successivi approfondimenti con gli stakeholders volti a consolidare le evidenze disponibili sui tassi di mancato incasso.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- sia necessario confermare quanto prospettato nei richiamati documenti di consultazione in ordine alle modalità per promuovere un miglioramento del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, espresso dall'indicatore *Ha*;
- tenendo conto delle problematiche sottoposte dai rispondenti, pur non dando seguito alle richieste di rinvio tout court del meccanismo di efficientamento, anche in ragione della necessità di dare attuazione alle attribuzioni di legge conferite all'Autorità in merito al monitoraggio del menzionato grado di copertura, sia comunque opportuno adottare un approccio graduale in forza del quale procedere, nel primo biennio del periodo regolatorio 2026-2029, alla sola enucleazione - nell'ambito della componente di riclassificazione *COrdaeff* - della misura massima degli importi che potranno essere oggetto di misure di recupero di efficienza, a partire dall'aggiornamento biennale 2028-2029 delle predisposizioni tariffarie, nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi annuali di miglioramento ovvero di mantenimento dell'indicatore *Ha*;

- sia opportuno prevedere che l'obiettivo di copertura dei costi efficienti sia determinato con cadenza biennale sulla base dei valori che esprimono l'effettivo grado di copertura dei costi nell'annualità (a-2);
- in un'ottica di mitigazione dell'incidenza dei fattori esogeni sul meccanismo incentivante, sia opportuno individuare dei casi in cui, in presenza di un miglioramento, ovvero di un mantenimento, del valore del macro-indicatore R1 computato nell'annualità (a) del PEF rispetto al target per il medesimo anno, secondo gli obiettivi annuali individuati dall'articolo 6 della RQTR, non abbia luogo lo scomputo dei costi, pur a fronte di un mancato raggiungimento dei target;
- non sia opportuno adottare ulteriori declinazioni del calcolo dell'indicatore *Ha*, ad esempio evidenziandone i valori per singola filiera EPR, in coerenza con quanto disposto dall'Autorità con deliberazione 373/2025/R/RIF in materia di unbundling per il settore dei rifiuti urbani.
- con la deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029. L'Autorità, per quanto di interesse in questa sede, nella sopra richiamata deliberazione:
 - Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.
 - Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

- Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene:
 - a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;
 - b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2026.
- al comma 7.3 ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che il piano economico-finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
- Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, possono presentare all'Autorità motivata revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 7.8, comunque nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni di esclusione di cui al comma 30.5 del MTR-3;
- Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, del fattore di sharing ba e dei coefficienti $X_{reg,a}$, Ka e CR_{Ia} assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli

intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3;

- Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore R1 si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF e che valorizzano il parametro Ka negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9;
- Visto l'Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2026-2029 – MTR-3 della deliberazione ARERA n. 395/2025/R/RIF e preso atto che:
 - Art. 2 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a: $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$

dove:

- ✓ ΣTVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2;
- ✓ ΣTFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso, di cui al comma 2.3.

- Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: $\Sigma TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COnewTV,aexp + COITV,aexp - ba(ARA + ARS C,a) + ANTTV,a + RCtot TV,a$

dove:

- $CRTa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.3;
- $CTSa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.4;
- $CTRa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.6;
- $CRDa$ è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 8 e al comma 9.5;

- **COnewTV,aexp** è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- **COITV,aexp** è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili non sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
- **ARa** è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di *“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”*, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;
- **ARSC,a** è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza; tali ricavi non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di *“prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”*, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;
- **ba** è il fattore di sharing dei proventi **ARa** e **ARSC,a**, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente secondo quanto previsto al successivo Articolo 3 - nell'ambito dell'intervallo [0.2,0.9] - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- **ANTTV,a** è la componente di cui all'Articolo 17 avente natura di anticipazione dei costi variabili e connessa a specifiche finalità;
- **RCtot TV,a** è la componente a congruaggio di cui all'Articolo 19 relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse;

RITENUTO, ALTRESI' CHE:

- Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\Sigma TF_a = CSLa + CCa + CKa + COnewTF,aexp + COITF,aexp + ANTTF,a + RCtotTF,a$$

dove:

- **CSLa** è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 8 e al comma 9.2;
 - **CCa** sono i costi comuni di cui all'Articolo 8 e all'Articolo 11;
 - **CKa** sono i costi d'uso del capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
 - **COnewTF,aexp** è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
 - **COITF,aexp** è la componente di cui al comma 9.7, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi non sistematici connessi al conseguimento di target di potenziamento del servizio, secondo quanto previsto dall'Articolo 10;
 - **ANTTF,a** è la componente di cui all'Articolo 17 avente natura di anticipazione dei costi fissi e connessa a specifiche finalità;
 - **RCtotTF,a** è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 20 relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse.
- La Modulazione del **fattore di sharing**. In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore di sharing dei proventi ba di cui al precedente comma 2.2 è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:
 - al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente γ_1, a può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.4, -0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
 - al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente γ_2, a può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;

- nell'ambito dell'intervallo $[-0.3, -0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.
- Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15, 0]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R1 definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell'anno $(a-2)$ risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.
- Ai fini della determinazione del fattore di sharing per ciascun anno $a = \{2026, 2027\}$, al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente se il valore del macro-indicatore *EfficaciaAvv_RICRDSC*, sia di cui al comma 6.4 della sopra richiamata RQTR non è inferiore a 0.85. In alternativa, si ammette la valutazione soddisfacente del coefficiente $\gamma_{2,a}$ anche laddove il valore di tale macro-indicatore calcolato con riferimento all'anno 2024 (sulla base dei relativi dati $(a-2)$) evidenzi nel biennio 2024-2025 il conseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti dalla Tabella 1 richiamata nel precedente comma, in funzione del posizionamento assunto con riferimento all'anno 2024.
- Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il fattore di *sharing* b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

23

- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie: 4.1 In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, con riferimento all'ambito tariffario, il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale: $\Sigma T a \Sigma T a - 1 \leq (1 + \rho a)$
- Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell'affidamento, fermo restando il rispetto del limite di crescita applicato nelle annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e tenuto conto dell'obiettivo di minimizzare il valore di subentro di cui al comma 21.3.
- Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
 - le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa* ;
 - l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing *ba* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo di valorizzazione relativo al quadrante della matrice di cui al comma 3.4 in cui si colloca la gestione;
 - le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità definiti dall'Autorità;
 - le valutazioni relative: i) all'allocazione temporale dei conguagli, sulla base di quanto previsto al successivo comma 18.2; ii) alla rimodulazione degli importi eccedenti il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie entro il termine della durata di affidamento del servizio ai sensi del comma 4.3, con particolare riferimento agli impatti sull'equilibrio economico finanziario della gestione.
- Il **Coefficiente di potenziamento del servizio** secondo cui La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio *Ka* è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma: $Ka = Kreg,a + Kcom,a$ dove la grandezza *Kreg,a* è determinata secondo quanto previsto nel successivo comma 5.2 e il valore di *Kcom,a* corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.
 - La **determinazione del coefficiente di recupero di produttività *Xa*** è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma: $Xa = Xreg,a + Xcom$ dove la grandezza *Xreg,a* è determinata secondo quanto previsto nel successivo comma 6.2 e il valore di *Xcom* corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto

previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima. La grandezza $X_{reg,a}$ è valorizzata, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:

- a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento;
 - b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “insoddisfacente o intermedio”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che: $(1+\gamma_a) \leq 0.5$;
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “avanzato”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che: $(1+\gamma_a) > 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$;
- I **costi ammessi a riconoscimento tariffario** sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA. I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
 - per l'anno 2026 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione:
 - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
 - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2027 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2028 e 2029, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$.
- In sede di aggiornamento biennale, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per le annualità 2028 e 2029, le componenti di costo (e di ricavo) saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno $(a-2)$.

- Per i **Costi operativi di gestione**, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i costi operativi di gestione CGa sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + COnewTV,aexp + COnewTF,aexp + COITV,aexp + COITF,aexp + ANTTV,a + ANTTF,a;$$
- In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici di potenziamento del servizio da conseguire – anche tenendo conto degli esiti delle procedure competitive, ove esperite – e, coerentemente, determina i valori del **coefficiente Ka** , nei limiti fissati al comma 4.1. I target appena richiamati sono connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti (anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative) e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
- In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i **costi operativi comuni CCa** sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a;$$
- In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i **costi d'uso del capitale CKa** sono pari a:

$$CKa = Amma + Acca + Ra + RLIC,a$$
- In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, la **remunerazione del capitale investito netto (Ra)** è calcolata come: $Ra = (WACCa * CINA)$
- In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il costo riconosciuto quale componente a copertura degli **ammortamenti delle immobilizzazioni** del gestore è posto pari a: AMM

$$a = \sum \sum \min(CIc,t * dfltaVUC; (CIc,t - FACI,c,ta - 2) * dflta)$$
- In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, i **costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, $ANTa$** , aventi natura di anticipazione sono pari a: $ANTa = CTS\Delta TV,aexp + CO$

$$116,TV,aexp + CO 116,TF,aexp + CQTV,aexp + CQTF,aexp + COANT,TV,a + COANT,TF,a$$
- In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, vengono determinate le **componenti a conguaglio $RCtotTV,a$** , corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 19, e $RCtotTF,a$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 20.
- Per ciascun anno a , la **componente di conguaglio $RCtot TV,a$** , relativa ai costi variabili riferiti ad annualità pregresse, è definita come: $RCtot TV,a = RCRET,TV,a + RCSMAL,TV,a +$

$RCCO116,TV,a + RCCQ,TV,a + RCCOnew,TV,a + RCCOI,TV,a + RCIMP,TV,a + RCFATT,TV,a + RCI25,TV,a + RCI27,TV,a + RCHTV,a + RCA(T-Tmax)pre,TV,a;$

- Per ciascun anno a , la **componente di conguaglio $RC_{tot} TF,a$** , relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, è definita come: $RC_{tot} TF,a = RCRET,TF,a + RCCO116,TF,a + RCCQ,TF,a + RCCOnew,TF,a + RCCOI,TF,a + RCFATT,TF,a + RCI25,TF,a + RCI27,TF,a + RCwacc,TF,a + RCA(T-Tmax)pre,TF,a;$
- Nel caso di subentro, nell'anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante corrisponde al gestore uscente un valore residuo di subentro, $VRS a$, valorizzato come: $VRS a = VR a + VR RC,a;$
- In ciascun anno a , il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata è dato dal seguente rapporto: $Ha = ARSC_{si,a} / AGG CRDSC_{si,a}$
- I **contenuti minimi del PEF**, sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 18.
- Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica: a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti. L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una

specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

Richiamati,

- in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:
 - comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", *"può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*;
 - comma 654 che stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
 - comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

28

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*

Considerato l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun"*

anno.» ed il comma 5-sexiesdecies che prevede che: «Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.»

Considerato che questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-3) di ARERA, alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2026-2029 dell'ambito tariffario coincidente con il Comune di FICARAZZI per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro i termini di legge sopra evidenziati;

Considerato che sul suddetto Comune i soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 n. 395/2025/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE	GESTORE
Servizio di igiene ambientale	Servizio attività di gestione delle tariffe
ROMA COSTRUZIONI	COMUNE DI FICARAZZI
S.R.L.	

Vista altresì la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal **Comune**, a mezzo di portale informatico <https://srrpalermoam.suiteambiente.it/>;

1. il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029 secondo quanto previsto dal MTR-3;
2. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di FICARAZZI, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione n. 1/DTAC/2025;
3. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore dei servizi rifiuti ROMA COSTRUZIONI S.R.L., attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione n. 1/DTAC/2025;
4. una relazione di accompagnamento del Comune che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le

evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione n. 1/DTAC/2025;

5. una relazione di accompagnamento del Soggetto Gestore del servizio rifiuti che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione n. 1/DTAC/2025;

6. l'ulteriore documentazione contabile intergrativa a comprova dei costi quantificati.

RITENUTO di valorizzare, per l'Ambito tariffario in esame, le grandezze (coefficienti/parametri/indicatori) di competenza di questo ETC come segue:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO/INDICATORE	VALORE ANNO 2026	VALORE ANNO 2027	VALORE ANNO 2028	VALORE ANNO 2029
$\gamma_{1,a}$	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
R1	0,23	0,23	0,23	0,23
R2	0,00	0,00	0,00	0,00
$\gamma_{2,a}$	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
b_a	0,40	0,40	0,40	0,40
X_a	0,31 %	0,31 %	0,31 %	0,31 %
K_a	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
CRI _a				

30

CONSIDERATO che per l'ambito tariffario in esame il valore del **limite di crescita ammissibile** delle entrate tariffarie assume per l'anno **2026/2027/2028/2029** il seguente valore:

Verifica del limite di crescita	2026	2027	2028	2029
$r\pi_a$	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
coeff. Potenziamento del servizio K_a	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	4,59%	4,59%	6,59%	6,59%
$(1+\rho)$	1,0459	1,0459	1,0659	1,0659
$\sum T_a$	2.451.178	2.767.329	2.767.329	2.767.330
$\sum TV_{a-1}$	1.741.967	1.640.397	1.886.708	1.988.287

ΣTF_{a-1}	572.937	780.760	645.581	710.879
ΣT_{a-1}	2.314.904	2.421.158	2.532.288	2.699.166
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	1,0589	1,1430	1,0928	1,0253

Tenuto conto infine che non sono state valorizzate ulteriori detrazioni ex comma 4.5 della determinazione N. 1/DTAC/2025

Tenuto conto del seguente valore delle entrate tariffarie 2026-2029 calcolato ai sensi del MTR-3 prima e dopo le eventuali detrazioni che, ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione 397/2025/R/RIF, il Gestore, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, ha inteso operare:

	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	1.640.397	1.886.708	1.988.287	1.991.981
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	780.760	645.581	710.879	775.349
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	2.421.158	2.532.288	2.699.166	2.767.330

DATO ATTO che, per ciascuna annualità del quadriennio 2026-2029, le entrate tariffarie finali (T_a), intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita dopo l'eventuale distribuzione del delta, assumono i seguenti valori:

31

	ANNO 2026			ANNO 2027		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
TV_a dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	819.950	820.447	1.640.397	944.495	942.213	1.886.708
T_{fa} dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	304.752	476.008	780.760	295.749	349.832	645.581
$T_a = T_{va} + T_{fa}$ dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	1.124.702	1.296.455	2.421.158	1.240.243	1.292.045	2.532.288
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 – parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 – parte fissa			-			-

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025		1.640.397		1.886.708
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		780.760		645.581
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		2.421.158		2.532.288

	ANNO 2028			ANNO 2029		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Tva dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.043.788	944.499	1.988.287	1.047.146	944.835	1.991.981
Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	282.241	428.638	710.879	278.883	496.466	775.349
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.326.029	1.373.137	2.699.166	1.326.029	1.441.300	2.767.330
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 – parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 – parte fissa			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.988.287			1.991.981
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			710.879			775.349
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			2.699.166			2.767.330

Dato conto che:

- a) si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2026 -2029 rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;

- b) è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla deliberazione n. 397/2025/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo;

Ritenuto, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2026-2029 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di FICARAZZI** predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N. 1/DTAC/2025 **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Considerato che si è provveduto allo svolgimento di riunione operativa, convocata con nota prot. 5896 del 20/7/2026, tenutasi con i gestori in data 21 luglio 2026 ai fini della procedura partecipata di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025;

Visto l'art. 1 della determinazione N. 1/DTAC/2025 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF 2026-2029 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa;

Tenuto conto della Relazione di accompagnamento (Allegato A della determinazione ARERA n.1/DTAC/2025)

33

DETERMINA

1) Di validare i dati forniti dal Comune di FICARAZZI attraverso la Piattaforma informatica dedicata relativamente al PEF grezzo Gestore **ROMA COSTRUZIONI S.R.L.** e al PEF grezzo del **Comune di FICARAZZI**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al terzo periodo regolatorio (MTR-3) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025/R/RIF e determinazione ARERA N. 1/DTAC/2025;

2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti;

3) Di dare atto che i parametri ed i coefficienti di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO/INDICATORE	VALORE ANNO 2026	VALORE ANNO 2027	VALORE ANNO 2028	VALORE ANNO 2029
$\gamma_{1,a}$	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
R1	0,23	0,23	0,23	0,23
R2	0,00	0,00	0,00	0,00
$\gamma_{2,a}$	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
b_a	0,40	0,40	0,40	0,40
X_a	0,31 %	0,31 %	0,31 %	0,31 %
K_a	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
CRIa				

4) Di dare atto che, partendo dal tasso di inflazione programmato (*rpa*) fissato da ARERA e sulla base di quanto riportato nella tabella precedente, il parametro per la determinazione del limite di crescita (ρ) per l'ambito tariffario in esame assume i seguenti valori:

	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	4,59 %	4,59 %	6,59 %	6,59 %

34

5) Di approvare il PEF 2026-2029, redatto secondo la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 relativo all'ambito tariffario relativo del **Comune di FICARAZZI**, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del quadriennio 2026 – 2029, le entrate tariffarie di riferimento finali, intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, assumono i seguenti valori:

	ANNO 2026			ANNO 2027		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	819.950	820.447	1.640.397	944.495	942.213	1.886.708
TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	304.752	476.008	780.760	295.749	349.832	645.581
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.124.702	1.296.455	2.421.158	1.240.243	1.292.045	2.532.288
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			-			-

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa		-	-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025		1.640.397	1.886.708
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		780.760	645.581
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		2.421.158	2.532.288

	ANNO 2028			ANNO 2029		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Tva dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.043.788	944.499	1.988.287	1.047.146	944.835	1.991.981
Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	282.241	428.638	710.879	278.883	496.466	775.349
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.326.029	1.373.137	2.699.166	1.326.029	1.441.300	2.767.330
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 – parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 – parte fissa			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.988.287			1.991.981
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			710.879			775.349
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			2.699.166			2.767.330

6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Deliberazione n. 397/2025/R/Rif, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i prezzi massimi del servizio in corrispondenza di ciascun anno del quadriennio 2026/2029;

- 7) **Di dare atto** che Non sono state valorizzate ulteriori detrazioni ex comma 4.5 della determinazione N. 1/DTAC/2025
- 8) **Di approvare** il *Tool* di calcolo MTR-3 2026/2029 per le parti di competenza di questo ETC, redatta secondo lo schema tipo di cui all'*Allegato 1* della determinazione n.1/DTAC/2025, **Allegato A (foglio PEF finale)** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 9) **Di approvare** la Relazione di accompagnamento per le parti di competenza di questo ETC, redatta secondo lo schema tipo di cui all'*Allegato 2* della determinazione n.1/DTAC/2025, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 10) **Di trasmettere** il presente atto al Comune di FICARAZZI per quanto di loro competenza e epr le deliberazioni competente con onere di trasmettere al soggetto gestore del servizio.
- 11) **di trasmettere** ad ARERA il presente atto, il PEF 2026-2029 approvato dal consiglio comunale e l'ulteriore documentazione richiesta, tramite l'apposita procedura *extranet* di Raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa, nei termini di cui alla deliberazione 397/25/R/Rif e ss.mm.ii.;
- 12) **di pubblicare** il presente atto nelle forme di legge.

Il Presidente
(Dott. Natale Tubiolo)



36